



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*  
ex Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto***

**Progetto di “Posa della condotta sottomarina rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31) del D.M. 233/2014 come modificato dal D.M. 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti di biocostruzioni”**

***Procedimento***

**Verifica di assoggettabilità alla VIA art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni**

***ID Fascicolo***

**4659**

***Proponente***

**Trans Adriatic Pipeline AG Italia**

***Elenco allegati***

**Parere Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3167 del 08.11.2019**

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.  
Ufficio: DVA-D2-II  
Data: 18/11/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 19/11/2019

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni “*Norme in materia ambientale*” - Parte Seconda;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d’impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, relativo alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

**VISTO** l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il decreto di compatibilità ambientale D.M. 11 settembre 2014, n. 223, come modificato dal D.M. 16 aprile 2015, n. 72, relativo al tratto italiano del gasdotto denominato "Trans Adriatic Pipeline" per il trasporto in Italia di gas dalla Regione del Mar Caspio attraverso Grecia ed Albania;

**VISTA** la nota prot. LT-TAPIT-ITG-00709 del 26 aprile 2019 con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha comunicato la propria intenzione di ritirare la documentazione progettuale presentata in relazione alle verifiche di ottemperanza A.9) e A.10) del D.M. 233/2014 come modificato dal D.M. 72/2015, concernenti le modalità di posa della condotta sottomarina in relazione alla presenza di biocostruzioni e di presentare una istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per una soluzione progettuale, “*che consenta di valutare in maniera dedicata e approfondita le minime interferenze sopra citate ed eventualmente individuare le più opportune misure di compensazione continuando a garantire la massima sostenibilità del Progetto sul Piano ambientale*”.

**VISTA** la nota prot. 12723/DVA del 20 maggio 2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, stante quanto comunicato dalla Società, ha disposto l’archiviazione delle istanze di verifica di ottemperanza alle prescrizioni A.9) e A.10);

**PRESO ATTO** che con provvedimento direttoriale n. 358 del 20 novembre 2017 è stata determinata l’ottemperanza alla prescrizione A.31) del D.M. 233/2014, come modificato dal D.M. 72/2015, relativa all’approvazione del Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), con la condizione che la sola componente “*biocostruzioni*” nella sezione offshore del PMA, fosse valutata successivamente a valle dell’acquisizione di dati di dettaglio relativi alla definizione ed interpretazione dei fondali interessati dalle biocostruzioni;

**VISTA** l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia prot. LT-TAPIT-ITG 00716 del 10 maggio 2019, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e relativa al progetto di “*Posa della condotta sottomarina rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31) del D.M.*

*233/2014 come modificato dal D.M. 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti di biocostruzioni”;*

**VISTA** la nota prot. n. 13003/DVA del 22 maggio 2019 con la quale, nel dare comunicazione della procedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, è stato dato avvio all’istruttoria tecnica trasmettendo alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione allegata all’istanza medesima;

**VISTA** la nota prot. LT-TAPIT-ITG-00735 del 7 giugno 2019, con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia ha rappresentato che la documentazione trasmessa in allegato all’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, contiene al suo interno anche gli approfondimenti relativi alle indagini dei fondali interessati dalle biocostruzioni ed ha pertanto chiesto di voler confermare il completamento dell’ottemperanza alla prescrizione A.31), per tale aspetto, nell’ambito della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità;

**VISTA** la nota prot. 16243/DVA del 25.06.2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali conferma al proponente, dandone contestualmente comunicazione anche Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie in corso, che *“l’eventuale provvedimento favorevole di esclusione dalla VIA avrà valenza anche ai fini del completamento della verifica di ottemperanza alla prescrizione A.31)”*;

**VISTA** la nota prot. 6254 del 24 maggio 2019, con cui la Regione Puglia ha comunicato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare *“il concorrente interesse di questa amministrazione regionale nel procedimento di cui trattasi”*;

**VISTA** la nota prot. LT-TAPIT-ITG 00776 del 30 luglio 2019, con cui la Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia richiede che *“il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti), per evitare o prevenire quelli che potrebbero eventualmente rappresentare impatti ambientali significativi e negativi”*;

**VISTO** lo studio preliminare ambientale, trasmesso dalla Società in allegato all’istanza del 10 maggio 2019, nonché le integrazioni fornite con note prot. LT-TAPIT-ITG-00794 del 12 settembre 2019 e prot. LT-TAPIT-ITG-00806 del 30 settembre 2019;

**PRESO ATTO** che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni sono pervenute n. 6 osservazioni da parte del pubblico nonché il parere della Regione Puglia espresso con delibera n. 172 del 15.07.2019;

**VISTE** le note prot. LT-TAPIT-ITG-00767 del 18.07.2019 e LT-TAPIT-ITG-00815 del 04.10.2019 con cui il proponente ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;

**CONSIDERATO** che le osservazioni del pubblico e le controdeduzioni del proponente hanno contribuito alla formazione del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n 3167 del 8 novembre 2019;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3167 del 8 novembre 2019, favorevole all'esclusione per le motivazioni nello stesso dettagliate, costituito da 79 pagine, che allegato al presente provvedimento nel costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

**CONSIDERATO** che per quanto concerne la prescrizione A.31) del DM n. 233 dell'11 settembre 2014, così come modificato dal DM m. 72 del 16 aprile 2015 nel summenzionato parere n. 3167 del 8 novembre 2019 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha dato attestazione del fatto che *“sono stati forniti tutti gli elementi per la completa caratterizzazione delle biocostruzioni in termini di mappatura, distanza dalla condotta, dimensione e qualità delle bioconcrezioni presenti sulle biocostruzioni come richiesti dal MATTM-DVA nel provvedimento di ottemperanza della Prescrizione A.31) n. 0000358 del 20/11/2017 che rimandava a successiva valutazione l'ottemperanza per la componente biocostruzioni”* e pertanto le condizioni di cui alla prescrizione medesima possono ritenersi soddisfatte alla luce degli esiti di questo provvedimento;

**CONSIDERATO** altresì che per quanto concerne le prescrizioni A.9), A.10) del DM n. 233 - dell'11.09.2014, così come modificato dal DM m. 72 del 16.04.2015;

- nel summenzionato parere n. 3167 del 8 novembre 2019 Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che tali prescrizioni *“sono parzialmente ottemperabili in quanto, con le indagini in situ molto più accurate e successive al progetto originario, sono stati identificati sul fondale marino dei massicci coralligeni e affioramenti di biocostruzioni più o meno pregiati che non consentono una posa ottimale della condotta e, pertanto, il Proponente nell'ambito del presente procedimento ha proposto un progetto di ricollocazione (espianto e reimpianto delle sezioni più pregiate) e che – tuttavia - questa "variante" non ha effetti negativi sull'ambiente grazie alla mancanza di perdita di habitat e risorse naturali, con le mitigazioni proposte”*;
- sulla base di quanto sopra e delle più generali ed estese valutazioni contenute nel parere n. 3167 su richiamato la soluzione di “variante” di cui al presente procedimento risponde con certezza ed efficacia alla ratio delle prescrizioni A.9) ed A.10) che hanno lo scopo di tutelare le biocostruzioni presenti nell'area d'intervento, conseguentemente le stesse prescrizioni possono ritenersi soddisfatte alla luce degli esiti di questo provvedimento;

**PRESO ATTO che:**

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione “condizioni ambientali” ha sostituito il termine “prescrizioni”;

**RITENUTO** sulla base di quanto fin qui esposto, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### ***(Giudizio di verifica di assoggettabilità a VIA)***

1. E' escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di posa della condotta sottomarina in relazione a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10) e A.31) del DM n.223 del 11/09/2014, così come modificato dal DM n.72 del 16/04/2015, relativamente alla interferenza diretta con i massicci e gli affioramenti, presentato dalla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

### **Art. 2**

#### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3167 del 8 novembre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Art. 3**

#### ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

### **Art. 4**

#### ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Trans Adriatic Pipeline AG Italia, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Melendugno, all'ARPA Puglia, alla Capitaneria di Porto di Gallipoli.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale  
Giuseppe Lo Presti  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)